

Proposta N° 183 / Prot. Data 30.05.2017		Immediata esecuzione X ☐ SI ☐ NO
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 158 del Reg. Data 30.05.2017	OGGETTO :	MICILETTO CARMELA C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013, NOMINA V/DIRIGENTE DR. FABIO RANDAZZO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Miciletto Carmela c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2012 e 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che in data 02/11/2016 prot. gen. n. 51667 è stato notificato al Comune di Alcamo apposito ricorso proposto dalla Signora Miciletto Carmela (inviato con raccomandata ar), con il quale ha contestato, per i seguenti avvisi di accertamento IMU, difetto di motivazione e mancato invito al contraddittorio:

1. n. 397 del 07/07/2016 anno 2012 , notificato tramite messo notificatore in data 01/08/2016 per l'importo complessivo di € 961,00;
2. n. 22 del 07/07/2016 anno 2013 , notificato tramite messo notificatore in data 01/08/2016 per l'importo complessivo di € 933,00.

Considerato che, relativamente al difetto di motivazione, l'ufficio è in grado di sostenere l'eshaustività dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa tributaria esposti nell'avviso medesimo in maniera chiara compreso, altresì, calcoli che hanno portato ad evidenziare un insufficiente versamento dell'IMU;

Rilevato che il tema della mancata costituzione del contraddittorio nella fase antecedente la notifica dell'avviso non costituisce in alcun modo violazione di una specifica norma in ambito tributario;

Ritenuto di dovere costituirsi in giudizio per difendere le ragioni creditorie dell'ente, che saranno più diffusamente trattate nell'atto di costituzione;

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla Sig.ra Miciletto Carmela.
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Enza Maria Messana

IL V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.
Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Miciletto Carmela c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2012 e 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”**.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Miciletto Carmela c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2012 e 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”**.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Miciletto Carmela c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2012 e 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l'art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell'avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell'incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 30.05.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

<i>N. Reg. pubbl. 2090</i>

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 01.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il V/Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, lì 01.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.05.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 30.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 01.06.2017

F.to Lucchese Santino

avv. Maria Cristina Pirrone

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 2 NOV. 2016
Prot. n. 51667 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Assegnata al Settore 5077
2 NOV. 2016 Segretario Generale
Il RICORSO CON ISTANZA



Ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92

per la sig.ra MICILETTO CARMELA nata ad Alcamo (TP) il 27/01/1947 ed ivi residente in corso Generale Medici, 97 codice fiscale MCLCML47A27A176] elettivamente domiciliata in Alcamo nella Via Napoli n. 2 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Pirrone C.F. PRRMCR72R46G273D che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, e la quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero fax 0924 21729 e al seguente indirizzo PEC mariacristina.pirrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Contro

COMUNE DI ALCAMO Settore Servizi Finanziari Ufficio Ici -Imu con sede in Alcamo piazza San Josèmaria Escrivà n. 1 in persona del sig. Sindaco pro tempore

In relazione a

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 397 DEL 07/07/2016 Anno 2012 Imposta Comunale sugli immobili notificato in data 01/08/2016 dal Comune di Alcamo

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 22 DEL 07/07/2016 anno 2013 Imposta municipale propria notificato in data 01/08/2016 dal Comune di Alcamo

IN FATTO E IN DIRITTO

L'avviso di accertamento n. 397 del 07/07/2016 e l'avviso di accertamento n. 22 del 07/07/2016, che oggi qui si impugnano e contro cui si ricorre, sono nulli e/o inesistenti e/o inammissibili e le somme iscritte non sono dovute per i seguenti

MOTIVI

1) *Motivazione insufficiente, apodittica, illogica, incongrua, contraddittoria.*

Entrambi gli avvisi di accertamento presentano una motivazione insufficiente. Nel procedimento tributario la motivazione dell'avviso di accertamento assolve a una pluralità di funzioni, tra cui la funzione di garanzia del diritto di difesa del contribuente (v. Sez. 5" n. 22003/14). Tale funzione è assolta certamente delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, ma anche consentendo l'esplicazione di una corretta dialettica processuale; e dunque presuppone la salvaguardia dell'onere del contribuente di enunciare motivi di ricorso specifici a pena di inammissibilità e leggibili argomentazioni contrapposte a quelle fondanti la pretesa impositiva. Questo, anche in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, che implica che sia previamente esercitata un'azione amministrativa efficiente e

via Napoli, 2
91011 Alcamo (TP) b
tel. Fax 0924/21729 mobile 3491474839
COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
Assegnata al servizio Trasporti
Assegnata al Responsabile del Procedimento Moneta
03 NOV. 2016 IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Fabio M. L.

congrua alle finalità della legge, che permetta infine di comprendere l'effettiva (non meramente astratta) ragione della decisione adottata. L'avviso di accertamento, ma in generale ogni atto amministrativo, non essendo atto processuale, bensì amministrativo (esplicativo, in particolare, della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità. La funzione attribuibile all'istituto della motivazione dell'atto impositivo, quindi, consiste nel rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e di diritto sui quali l'accertamento è fondato, nonché dell'iter logico - giuridico in base al quale l'Amministrazione è giunta all'affermazione in via autoritativa di una determinata pretesa impositiva.

La motivazione dell'atto impositivo, in altri termini, deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto e intellegibile la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione, sia, in caso positivo, la contestazione efficace di tale pretesa. E', peraltro, irrilevante che il contribuente si sia comunque difeso, perché l'eventuale impugnazione non sana il vizio di motivazione.

L'articolo 7 comma 1 della L. n. 212/2000 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente"), prevede che tutti gli atti tributari debbano essere adeguatamente motivati. A tal fine si richiama la pronuncia n. 9605 del 5 maggio 2014 della Cassazione che ha precisato che detto obbligo, alla luce del nuovo regime introdotto dallo Statuto del Contribuente, non può ritenersi adempiuto tramite la generica indicazione degli atti o documenti posti a fondamento del provvedimento: affinché possa dirsi adempiuto, anche *per relationem*, l'obbligo prescritto dall'art. 7 dello Statuto, che impone all'amministrazione finanziaria di allegare al provvedimento gli atti in esso richiamati, è necessario, in assenza di allegazione degli atti, che il provvedimento notificato ne riproduca il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di individuare i punti specifici dell'atto richiamato in cui risiedono gli elementi di motivazione del provvedimento.

L'obbligo di motivazione di un avviso di accertamento non è, quindi, assolto, come nel caso *de quo*, con il semplice richiamo a una serie di delibere comunali e decreti legislativi, quando è mancante di qualsiasi riferimento idoneo a comprendere come e in che modo i valori e le tariffe eventualmente riportati in quella delibera trovino concreta applicazione nell'accertamento.

Se si analizzano entrambi gli avvisi di accertamento impugnati emerge prima facie che essi risultano un'elencazione di decreti leggi e delibere comunali e schemi prestampati che impediscono al contribuente di determinare con esattezza e senza dover ricorrere all'ausilio di un professionista quale sia stata esattamente il valore e la tariffa che l'amministrazione ritiene violata, non potendo in tal modo il contribuente esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

Gli avvisi, quindi, risultano ermetici non assolvendo l'onere di cui al citato art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, avendo genericamente richiamato le differenze impositive senza alcun'altra indicazione esaustiva o specificazione doverosamente tesa a evidenziare come il Comune è pervenuto ad individuare una differenza rispetto all'imposta versata dal contribuente e senza che si trovi alcun elemento di riferimento che consenta di verificare esattamente la contestazione sollevata dal Comune.

Secondo quanto specificato dalla migliore dottrina (CASERTANO: *La motivazione dell'avviso di accertamento in Il Fisco*, 1984, p.3696; GIULIANI: *La motivazione degli avvisi di accertamento nel vigente sistema tributario*, ivi, 1984, p. 4167; CARLI: *Motivazione dell'avviso di accertamento e diritto del contribuente alla difesa*, ivi, 1982, p.7; GAGLIANO: *Considerazioni ed appunti in materia di motivazione degli avvisi di accertamento di valore ai fini delle imposte dirette*, ivi, 1980, p. 2121; PISANI: *La motivazione dell'atto di accertamento in Corriere Tributario n.11/2002 p.968*; LUPI: *motivazione e prova dell'accertamento tributario con particolare riguardo alle imposte dirette e all'Iva in Rivista di Scienza delle Finanze e diritto finanziario*, 1987; I, p.275; GALLO: *Motivazione e prova nell'accertamento tributario in Rassegna Tributaria n.4/2001 p. 1088 e ss*; VOGLINO: *Lineamenti definitivi dell'obbligo di motivazione degli atti tributari in Bollettino Tributario n.1/2001 p. 5 e ss*; FALSITTA: *Elementi teorici per una nuova definizione del concetto di motivazione dell'accertamento tributario in Rivista di diritto tributario*, 1998; I, p.687 e ss; FERRAU: *La motivazione dell'avviso di accertamento tributario in Corriere Tributario n.4/1992*; STEVANATO: *Alcune riflessioni in tema di motivazione degli accertamenti di valore in Rassegna Tributaria*, 1987, II, p.584 e ss; BAFILE: *Motivazione dell'accertamento come atto processuale*, ivi, 1987; II, pp.84-85) l'accertamento dell'ufficio va motivato sotto due profili concettualmente e giuridicamente distinti: da un lato occorre giustificare l'esistenza dei presupposti che legittimano la rettifica o l'accertamento (analitico o induttivo) producendo le prove di tale esistenza, dall'altro devono essere indicate le ragioni che supportano i calcoli effettuati per la determinazione delle maggiori imposte o del reddito accertati.

Nulla di tutto ciò si ravvisa negli avvisi di accertamento che qui si impugnano. Gli avvisi di accertamento, infatti, contengono l'elencazione di tutti gli immobili intestati alla ricorrente senza

che sia specificato e che il contribuente sia stato in grado di comprendere a quali degli immobili si riferisca l'accertamento ed, in particolare, quale sia stato il procedimento attraverso il quale il Comune ha provveduto a determinare la differente imposta rispetto a quella versata dal contribuente e per quale immobile o per tutti gli immobili. Non basta ad integrare l'obbligo di motivazione da parte dell'amministrazione comunale indicare l'imposta dovuta e l'imposta versata e tutti gli immobili di proprietà della ricorrente.

Gli avvisi di accertamento, quindi, sono illegittimi per carenza di motivazione, in quanto essi risultano motivati solo in modo formale e generico nulla precisando in ordine ai criteri adottati per la determinazione della differente imposta. La carente indicazione degli elementi essenziali di fatto e di diritto, che giustificano la pretesa impositiva, non consente al contribuente di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che "... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 21564). In pratica, viene sancito che l'obbligo di motivazione deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva, in modo da consentirgli di valutare attentamente l'impugnazione e quindi di contestare compiutamente la pretesa del fisco. (Nello stesso senso Cass. n. 20211 del 3/9/2013; Cass. n. 04516 del 21/03/2012)

Peraltro l'avviso di accertamento n. 397 del 07/07/2016 relativo all'anno 2012 riporta come presupposto della pretesa impositiva accertata l'Imposta comunale sugli immobili che, come è a tutti noto, ha cessato di essere applicata dal 01/01/2012. Per cui la motivazione è carente anche sotto il profilo del presupposto della pretesa impositiva accertata.

2. Annullabilità degli avvisi per mancato invito al contraddittorio

Orbene, laddove si rifletta sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, nonché quella di assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase del procedimento tributario, è agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla Legge n. 241 del 1990 sul procedimento in generale.

E così tra le norme dello Statuto: l'articolo 5, che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per l'evidente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la spesso imprevedibile mutevolezza delle medesime; l'articolo 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito; la norma obbliga altresì l'amministrazione a far sì che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione del contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sfornito di conoscenze tecniche; inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo; l'articolo 7, che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 3; l'articolo 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di decisione partecipata che costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla Legge n. 241 del 1990, art. 7.

Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endo-procedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'articolo 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'articolo 97 Cost.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso *de quo*. L'odierna ricorrente non è stata messa in condizione dall'amministrazione comunale di manifestare utilmente il proprio punto di vista. L'ufficio infatti avrebbe dovuto invitare il contribuente a comparire indicando i periodi di imposta, le aliquote e le

differenze in modo da instaurare un regolare contraddittorio e consentire al contribuente di spiegare le ragioni delle differenze.

Il contraddittorio va applicato a tutti i procedimenti amministrativi, e se esso non viene effettuato, l'avviso di accertamento è nullo, perché l'avviso di accertamento è espressione di un potere sovrano che va esercitato in modo partecipato, per consentire il diritto di difesa e imporre una adeguata istruttoria. Il contraddittorio deve trovare riconoscimento per tutti i tributi e tutti i procedimenti, perché è espressione del principio di buona amministrazione, che trova riconoscimento nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 97 della Costituzione.

Al riguardo si deve ritenere che – differentemente da quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione – l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è applicabile anche ai procedimenti tributari, dal momento che l'attuale formulazione dell'articolo 1 della legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) recante i *“Principi generali dell'attività amministrativa”*, certamente applicabile anche alla materia tributaria, dispone espressamente che l'attività amministrativa sia retta, tra l'altro, dai *“principi dell'ordinamento comunitario”*, tra cui appunto il diritto al contraddittorio antecedente all'emissione del provvedimento amministrativo (valevole per ogni tributo e per ogni provvedimento impositivo), il quale rappresenta l'attuazione del principio generale della buona amministrazione. In sostanza si deve ritenere che il contraddittorio nei procedimenti amministrativi è obbligatorio secondo il diritto dell'Unione Europea, ed è tale anche secondo il diritto interno perché l'articolo 1, L. 241/1990 richiama i principi dell'ordinamento comunitario. Inoltre l'obbligatorietà del contraddittorio deriva dai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Istanza di sospensione dell'atto impugnato

Come evidenziato nella parte motivata, le somme accertate risultano illegittime.

Istanza ex art. 33 D. lgs. 546/1992

Si fa istanza affinché la controversia sia trattata con discussione in pubblica udienza.

Per tutti questi motivi

Voglia l'On. le Commissione Tributaria Provinciale adita

- Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa;

Via Napoli, 2
91011 Alcamo (TP) b
tel. Fax 0924/21729 mobile 3491474849

In via preliminare ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 546/1992 disporre la sospensione dell'atto impugnato notificato in pregiudizio dell'odierna ricorrente;

Ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento n. 397 del 07/07/2016 notificato in data 01/08/2016 dal Comune di Alcamo e dell'avviso di accertamento n. 22 del 07/07/2016 notificato in data 01/08/2016 dal Comune di Alcamo per le ragioni di cui in parte motiva;

Condannare parte resistente alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre I.V.A., C.P.A. e ad ogni altro onere accessorio e consequenziale come per legge;

Adottare ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e fornire nuovi mezzi di prova relativamente al contegno di controparte.

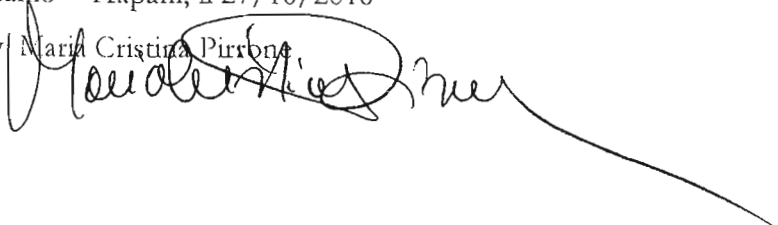
Si producono:

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO del Comune di Alcamo N. 397 del 07/07/2016 notificato in data 01/08/2016 ù
2. AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 22 del 07/07/2016 del Comune di Alcamo notificato il 01/08/2016

Si precisa che il valore della causa è pari ad € 1.294,00 ed il contributo unificato è di € 60,00 trattandosi di due avvisi di accertamento di € 648,00 e di € 646,00

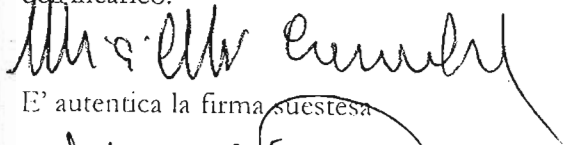
Alcamo – Trapani, lì 27/10/2016

avv. Maria Cristina Pirrone



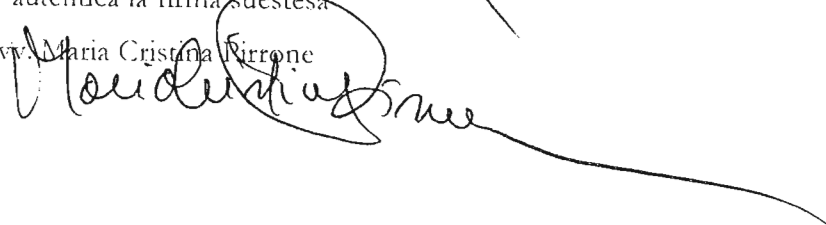
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, l'avv. Maria Cristina Pirrone, del Foro di Trapani, conferendogli ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di transigere, rilasciare quietanze, incassare pagamenti, ivi compreso il potere di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, eleggendo domicilio anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione in Alcamo Via Napoli n. 2 e al seguente indirizzo PEC mariacristina.pirrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti del DLGS 30/06/2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da sostituti processuali che verranno eventualmente nominati e presto il consenso al loro trattamento. Prendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.



E' autentica la firma suesesa

Avv. Maria Cristina Pirrone





ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92

Il contribuente, MICILETTO CARMELA nata ad Alcamo (TP) il 27/01/1947 ed in residente in corso Generale Medici, 97 codice fiscale MCLCML47A27A176J elettivamente domiciliata in Alcamo nella Via Napoli n. 2 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Pirrone C.F. PRRMCR72R46G273D che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, e la quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero fax

CHIEDE

Che **IL COMUNE DI ALCAMO**, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92: € 1.294,00

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI

- 1) *Motivazione insufficiente, apodittica, illogica, incongrua, contraddittoria.*
- 2) *Mancato invito al contraddittorio*

Per quanto motivato, la pretesa dovrebbe essere annullata.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano seguenti recapiti Alcamo, Via Napoli n. 2, tel. Fax 092421729, indirizzo di PEC mariacristina.pirrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Si allegano i seguenti documenti richiamati nel ricorso: 1) copia avvisi di accertamento notificati; Alcamo, li 27/10/2016

avv. Maria Cristina Pirrone

**Maria Cristina Pirrone
Avvocato**

Via Napoli, 2 91011 Alcamo (TP)
Tel./Fax 0924 21729 Cell. 349 1474849
e-mail: cristina.pirrone@libero.it

PEC: mariacristina.pirrone@avvocatitrapani.legalmail.it

Postaraccomandata
AR

ID0150216196623 91011
64049 91011 ALCAMO 1 (TP)

1-PT049348

Posteitaliane

28.10.2016 13.20
Euro 006.75



R



15021619662-3

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI

PIAZZA SAN SOSEMARIA ESCRIVA', 1
91011 ALCAMO (TP)